

N. R.G. 139/2020

TRIBUNALE DI TERAMO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

**DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA DI COMPARIZIONE DELLE PARTI
A SEGUITO DI RICORSO PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO**

- art. 15 r.d. 267/1942 -

Il giudice relatore, dott. Giovanni Cirillo, preso atto del decreto del Tribunale ex art. 15 comma 6 r.d. cit., di delega alla trattazione del procedimento, comprendente l'audizione delle parti, l'ammissione e l'espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio; letto il ricorso di cui all'art. 6 r.d. cit.; letto l'art. 15, commi 2 e ss. r.d. cit.; impregiudicata ogni valutazione del Collegio circa la sussistenza della competenza funzionale del Tribunale, ex art. 9 r.d. cit., nonché del rispetto del disposto dell'art. 10 r.d. cit.; **rilevato che nella procedura in oggetto è stato chiesto il fallimento della debitrice A.T.R. GROUP SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.I.: 01813660675, con sede legale in ZONA INDUSTRIALE VALLE CUPA SNC, COLONNELLA (TE), sicchè occorre provvedere alla fissazione dell'udienza per la trattazione in camera di consiglio;**

FISSA

l'udienza del 10.11.2020, ore 10.40 in Teramo, Palazzo di Giustizia, aula 2 piano seminterrato, per la trattazione del procedimento in camera di consiglio.

Ai sensi dell'art. 52 d.l. 90/2014 conv. in L. 114/2014, **il difensore dei creditori richiedenti, trattandosi di atti presenti nel fascicolo informatico, può estrarre dal sistema e formare autonomamente le copie conformi necessarie per la notifica al debitore.**

Il Pubblico Ministero, fuori del caso dell'art. 7 r.d. cit., e i creditori legittimati, ex art. 6 r.d. cit., possono sempre intervenire nella procedura prefallimentare.

Il presente procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento. Entro il termine non perentorio di sette giorni precedenti l'udienza sopra indicata le parti possono presentare memorie e depositare documenti e relazioni tecniche. **Il legale rappresentante dell'impresa o della società delle quali è chiesto il fallimento deve depositare i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonché una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata.** Nel caso dell'imprenditore che chieda il proprio fallimento, costui dovrà depositare i documenti indicati nell'art. 14 r.d. cit.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni via pec; in caso di inesistenza o di mancato funzionamento della pec della debitrice, il creditore ricorrente provvederà alla notifica a mani proprie del legale rappresentante, ovvero, laddove non possibile, presso la Casa comunale.

Teramo, 6.11.2020

Il Giudice delegato
Dott. Giovanni Cirillo